



Legge 1 luglio 1992 n.53 (pubblicata l'8 luglio 1992)

## **Organizzazione dell'attività scolastica elementare**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 1 luglio 1992.*

### **Art.1**

In attuazione dell'art.9 della Legge 30 luglio 1980 n.60 ed in ottemperanza ai principi e alle finalità nonché ai programmi della scuola elementare, il tempo scolastico per le attività didattiche è fissato in 30 ore settimanali.

### **Art.2**

La Scuola Elementare si articola in due modelli:

A) Scuola a tempo pieno che prevede un'articolazione dell'orario suddiviso in 5 mattine e 5 pomeriggi, 2 insegnanti elementari contitolari per ogni classe o sezione.

B) Scuola a tempo prolungato che prevede un'articolazione dell'orario suddiviso in 5 mattine e 3 pomeriggi, con 2 insegnanti elementari contitolari per ogni classe o sezione.

### **Art.3**

Il modello "scuola a tempo pieno" viene attuato nelle sedi di:

Acquaviva

Ca' Ragni

Chiesanuova

Città

Dogana

Domagnano

Faetano

Falciano

Fiorentino

Montegiardino

Murata

Serravalle

Il modello "scuola a tempo prolungato" viene attuato nelle sedi di:

Borgo Maggiore

Cailungo.

#### **Art.4**

Compatibilmente con il numero dei posti disponibili, le famiglie interessate potranno chiedere di usufruire dell'uno o dell'altro modello organizzativo, indipendentemente dal Castello di residenza.

#### **Art.5**

Le attuali classi IV e V del plesso di Serravalle e III, IV e V del plesso di Borgo Maggiore sono autorizzate a completare il ciclo didattico già avviato secondo il modello antimeridiano.

#### **Art.6**

La sperimentazione triennale autorizzata dal Consiglio Grande e Generale con delibera del 27 luglio 1989 ai sensi dell'art. 19 della Legge 30 luglio 1980 n.60 nel plesso della Scuola Elementare di Cailungo a partire dall'anno scolastico 1989/1990 è terminata a conclusione dell'anno scolastico 1991/1992.

#### **Art.7**

Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

#### **Art.8**

La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 6 luglio 1992/1691 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Germano De Biagi - Ernesto Benedettini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari